

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n del

INDICE

- Norme generali
- Strutture cimiteriali - Attività funebre
- Cimiteri- Servizi- Costruzione
- Cremazione cadaveri- Conservazione- Affidamento- Dispersione delle ceneri
- Esumazioni ed Estumulazioni
- Sepolture private - Altre disposizioni
- Norme transitorie e finali

Norme Generali

- Art. 1 Polizia Mortuaria nei Comune
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico - Strutture cimiteriali
- Art.5 Obbligo di sepoltura nei Cimiteri
- Art.6 Locali per funerali civili
- Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

Attività funebre

- Art. 8 Trasporti funebri
- Art. 9 Categorie dei trasporti
- Art. 10 Mezzi di trasporto funebre e rimesse
- Art. 11 Orario dei trasporti funebri
- Art. 12 Modalità di effettuazione dei trasporti funebri
- Art. 13 Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

Cimiteri- Servizi — Costruzione

- Art. 14 Servizio di custodia
- Art. 15 Piani cimiteriali - delimitazione dei reparti
- Art. 16 Identificazione delle sepolture
- Art. 17 Cimiteri comunali
- Art. 18 Aree e fosse per inumazione
- Art. 19 Sepolture private
- Art. 20 Concessioni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento
- Art. 21 Deposito provvisorio
- Art. 22 Tumulazioni provvisorie

Cremazione cadaveri - conservazione -affidamento- dispersione delle ceneri

- Art. 23 Cremazione cadaveri
- Art. 24 Conservazione delle ceneri
- Art. 25 Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 26 Dispersione delle ceneri

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 27 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- Art. 28 Esumazioni straordinarie ed estumulazioni per traslazione
- Art. 29 Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie per la della completa scheletrizzazione del cadavere
- Art. 30 Traslazioni nei Cimiteri comunali
- Art. 31 Deposito provvisorio di salme in loculi dei cimiteri
- Art. 32 Oggetti da recuperare
- Art. 33 Disponibilità dei materiali

Sepulture private

- Art. 34 Sepulture private
- Art. 35 Concessionario
- Art. 36 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 37 Vigilanza del Sindaco e del suo delegato
- Art. 38 Sepulture private ad inumazione
- Art. 39 Sepulture private a tumulazione individuale (loculi epigei ed ipogei)
- Art. 40 Tombe di famiglia-sepolcri
- Art. 41 Cellette ossario
- Art. 42 Cellette cinerarie
- Art. 43 Sepulture private - esercizio del diritto d'uso
- Art. 44 Morte del concessionario sepolcro
- Art. 45 Manutenzione delle sepolture private e sepolcri
- Art. 46 Decadenza e revoca delle sepolture private
- Art. 47 Fascicoli delle sepolture private
- Art. 48 Retrocessione di sepoltura privata- sepolcro

Altre disposizioni

- Art. 49 Divieti
- Art. 50 Ornamenti delle sepolture
- Art. 51 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - elenco delle ditte autorizzate
- Art. 52 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

Norme transitorie e finali

- Art. 53 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 54 Decorrenza
- Art. 55 Dirigenti
- Art. 56 Seppellimento animali da affezione
- Art. 57 Sanzioni amministrative

Norme generali

Art. 1 Polizia Mortuaria nel Comune

La Polizia Mortuaria comprende le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Servizio Sanità Pubblica e dal Direttore Sanitario della Zona Territoriale dell' ASL competente per territorio.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le funzioni vengono così ripartite:

- a) l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia cimiteriale, al personale addetto ai Cimiteri ed alla loro custodia; l'Ufficio di Stato Civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, con esclusione degli atti tecnici attribuiti agli uffici competenti;
- b) l'Ufficio Tecnico del Settore competente, provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione dei Cimiteri, alla gestione tecnica e ad ogni altro adempimento non organizzativo, salve le specifiche competenze sanitarie.

Art. 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri, da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in maniera incongrua.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto stabilito dal titolo nono del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 Servizi gratuiti e a pagamento usl

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Sono servizi gratuiti:

- a. la visita necroscopica;
- b. il trasporto funebre obbligatorio per indigenti nei casi previsti dalla legge;
- c. l'inumazione;
- d. l'ossario comune nei casi previsti con delibera di Giunta comunale;
- e. il cinerario comune, nei casi previsti con delibera di Giunta comunale.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42 - 2 comma, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ogni tre anni.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso il Comune (depositato presso la Segreteria generale e pubblicato sul sito ufficiale del Comune) e presso l'affidatario del servizio se il servizio è stato esternalizzato, sono conservati a disposizione del pubblico:

- a. registro di cui all'art.52 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- b. copia del presente regolamento comunale;
- c. copia del piano cimiteriale con aggiornamenti decennali, approvati dall'amministrazione;
- d. orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
- e. copia dei provvedimenti dirigenziali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie ed ogni altro provvedimento di interesse cimiteriale;
- f. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- g. copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

h. registro dei reclami ed osservazioni;

i. elenco dei nominativi dei resti mortali che saranno sottoposti ad esumazione o estumulazione d'ufficio durante l'anno causa termine periodo di concessione, legate a rotazioni programmate, con indicate data di esecuzione, tipologia dell'operazione tanatologica, nominativo dei resti mortali e coordinate esatte di individuazione.

Art. 5 Obbligo di sepoltura nei Cimiteri

Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura di:

- a) cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) cadaveri degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale o fuori dal territorio comunale purchè i genitori siano residenti nel Comune;
- d) parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a)- b)- c)- d).

Il Comune può ricevere anche i cadaveri di:

- a) cadaveri di persone nate a Cortona e non più residenti;
- b) cadaveri di persone non nate e non residenti nel territorio comunale, non decedute a Cortona, ma che abbiano congiunti, ivi residenti, entro il 2° grado di parentela in linea retta, coniuge e/o convivente o che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno tre anni o la cittadinanza onoraria.

Qualora nei Cimiteri frazionali vi sia la disponibilità di loculi, è consentita la traslazione dell'avente diritto alla tumulazione in altro Cimitero frazionale.

Strutture cimiteriali

Art. 6 Locali per funerali civili

Presso i Cimiteri è disponibile spazio all'aperto adiacente i siti di inumazione o tumulazione per lo svolgimento dei funerali civili e delle orazioni funebri, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

Presso l'Ospedale di zona ubicato nel Comune di Cortona sono disponibili, su richiesta dei familiari, per disposizione del Sindaco o dell'Autorità giudiziaria, il deposito di osservazione e l'obitorio per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto o per il riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, le salme di persone morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarato antigienico dall' ASL. In questi casi, il periodo di osservazione, riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, può essere eseguito anche presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate.

Attività funebre

Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni da parte di ditte individuali, società o persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale la ditta:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o Crematorio.

Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private locali di osservazione.

Presso il Servizio Cimiteriale e fra gli atti a disposizione del pubblico è esposta informativa alla cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel territorio.

Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme nazionali o regionali, il Comune può diffidare il soggetto autorizzato a regolarizzare la propria posizione. In caso di gravi e ripetute infrazioni il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

1. il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di commiato o all'abitazione propria o di familiari;
2. il trasporto di salme o di cadaveri dal luogo del decesso o dovunque si trovino, al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, o al Crematorio, tenendo conto delle modalità previste all'art. 14 del presente regolamento (cadaveri in transito e sosta)
3. il trasporto di cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
4. il trasporto di cadaveri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

I trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso.

Art. 9 Categorie di trasporti

I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 10 Mezzi di trasporto funebre e rimesse

Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada devono rispondere ai requisiti di legge ed essere corredate con il libretto di idoneità rilasciato dall' ASL. Nel libretto di idoneità è indicata anche la rimessa di abituale deposito dell'auto funebre. Le rimesse devono rispondere ai seguenti criteri di massima:

- a. devono trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo a/la circolazione veicolare o pedonale;
- b. devono essere convenientemente distanziate o convenientemente separate da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione delle auto funebri senza che vi possano assistere estranei, né si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

- c. devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri e disporre di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d. lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Art. 11 Orario dei trasporti funebri

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di svolgimento dei trasporti funebri e gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali. I trasporti sono effettuati tenuto conto dell'ordine cronologico di prenotazione delle richieste dei familiari o delle ditte esercenti l'attività funebre. In caso di pluralità di richieste per lo stesso orario di svolgimento del servizio si tiene conto dell'ora e dell'ordine di arrivo della richiesta. I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi, tranne il caso in cui si susseguono due festività, in tal caso il Sindaco o suo delegato stabilirà in quale dei due giorni potrà svolgersi il funerale. Il Sindaco comunque può consentire deroghe per particolari motivi sanitari. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Direttore Sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne. L'arrivo della salma al cimitero di destinazione non deve verificarsi quando manca meno di un'ora alla chiusura del cimitero.

Art. 12 Modalità di effettuazione dei trasporti funebri

Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini in età inferiore ai 6 (sei) anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

Art. 13 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

Il trasporto funebre può essere interrotto per sosta intermedia, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, per la durata strettamente necessaria a prestare al defunto le onoranze funebri. In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato al trasporto, per il tempo necessario alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore alle 12 ore. In tali casi il feretro viene depositato nei depositi mortuari dei Cimiteri come individuati dal Servizio cimiteriale.

Cimiteri- Servizi -Costruzione

Art. 14 Servizio di custodia

L'orario di ingresso e uscita al pubblico è così stabilito: dalle ore 8,00 alle 18,00 (periodo invernale) e dalle ore 7,30 alle ore 20,00 (periodo estivo). Tale orario verrà esposto all'ingresso principale del Cimitero. Al di fuori di questi orari è vietato l'accesso al cimitero se non autorizzato.

Art. 15 Piani cimiteriali - delimitazione dei reparti

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a. campi per fosse ad inumazione per sepolture private singole o doppie;
- b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o doppia;
- c. tumulazioni individuali o doppie (loculi);
- d. tumulazione per famiglie o collettività (cappelle) solo se c'è lo spazio sufficiente all'interno del recinto;
- e. cellette ossario;

- f. cellette cinerarie;
- g. ossario comune;
- h. cinerario comune;

i. area per dispersione ceneri nei cimiteri da individuare con successivi provvedimenti.

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste deve risultare dalle planimetrie in scala 1:500 dei Cimiteri - esistenti nel territorio (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Il Comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, ivi compresa l'adozione delle programmazioni di esecuzione esumazione ed estumulazioni per avvenuta decadenza delle concessioni, tenuto conto degli obblighi di garantire le sepolture dei cadaveri di cui agli articoli 16- lettera a) 20, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e cremazione .

Art. 16 Identificazione delle sepolture

Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero (coordinate di identificazione sito di sepoltura).

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi a quanto stabilito dal presente regolamento comunale.

Art. 17 Cimiteri comunali

Sono operanti nel territorio comunale i seguenti 44 Cimiteri:

I. Cimitero di:

Borgonovo, Calcinaio, Cantalena, Casale, Centoia, Cignano, Cortona, Creti, Falsano, Farneta Fasciano, Fratta, Fratticiola, Gabbiano, Mercatale, Monsigliolo, Montalla-Campaccio, Montanare, Montecchio del Loto, Ossaia, Pergo, Pierle, Pietraia, Poggioni, Riccio, Ronzano, Ruffignano, Sant'Andrea di Sorbello, Sant'Eusebio, Salcotto-San Biagio, San Donnino, San Lorenzo, San Marco in Villa, San Martino a Bocena, San Pietro a Cegliolo, San Pietro a Dame, Santa Caterina, Seano, Terontola, Teverina, Tornia, Torreone, Vaglie e Valecchie.

Art. 18 Aree e fosse per inumazione

Le aree destinate all'inumazione (vedi allegati al presente regolamento A, B e C) sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria cimiteriale; i vialetti fra le fosse di larghezza non inferiore a 100 cm, non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri. Le singole fosse devono essere separate sia per le spalle che in testa/piedi da uno spazio di 50 centimetri.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Servizio Cimiteriale per le fosse di inumazioni l'installazione di un copritomba (vd. allegato C), la cui manutenzione, conservazione e stato di decoro, nonché le spese di rimozione al momento della esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99- comma 2- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sulle fosse non possono essere piantumate essenze arboree ad arbusti.

La superficie della fosse da lasciare scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno il 75% della stessa per fossa di adulti e per fossa di bambini.

I cadaveri di persone decedute il giorno immediatamente successivo alla scadenza del turno di rotazione decennale delle fosse, possono essere inumati purché il riquadro e la fila del campo corrispondente alla fossa da utilizzare sia già stato liberato.

Art.19 Sepulture private

Le sepolture private possono consistere:

- a. nell'uso temporaneo di sepolture individuali in aree ad inumazione per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di inumazione;
- b. nell'uso temporaneo di tumulazioni (loculi o tombe privilegiate) per la durata di anni 30 (trenta) dalla data della concessione. Alla scadenza, la concessione non è rinnovabile, salvo deroga di cui all'art. 27. I cadaveri non completamente scheletrizzati, potranno essere inumati in campo per indecomposti o cremati nel rispetto della normativa all'epoca vigente;
- c. nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data della concessione;
- d. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie, per la durata di anni 30 (trenta) dalla data di concessione;
- e. nell'uso temporaneo di cellette cinerario per la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione per la durata di anni 30 (trenta) dalla data della concessione;

Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari od aventi titolo per una durata pari a quella iniziale e per una sola volta.

E' permessa, qualora lo spazio lo consenta, la collocazione di più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in unico tumulo, quando sia o meno presente un feretro.

Art. 20 Concessioni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento

Per le concessioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente regolamento si stabilisce quanto segue:

1-alla scadenza delle concessioni rilasciate prima del vigente regolamento la concessione può essere rinnovata una sola volta per la durata di trenta anni previo versamento della tariffa di rinnovo stabilita dalla Giunta e vigente al momento del rinnovo. Il rinnovo è possibile solo per il fondatore della concessione e suoi familiari fino al secondo grado. In caso di mancata richiesta di rinnovo degli aventi titolo, la concessione torna nella piena disponibilità del Comune.

2 -nel caso in cui il loculo è occupato da un soggetto che non ha titolo in quanto non ha alcun rapporto di parentela con il fondatore o comunque è privo di titolo, deve essere rilasciata una nuova concessione ai suoi familiari aventi titolo o conviventi con la durata di trenta anni decorrenti dalla data del decesso. Se nel loculo ci sono i resti mortali di più soggetti, i trenta anni della nuova concessione decorrono dalla data di morte dell'ultimo deceduto

3- tutte le concessioni possono essere rinnovate su richiesta degli aventi titolo, per altri trenta anni una sola volta dietro versamento di una percentuale della tariffa vigente al momento del rinnovo, percentuale stabilita dalla Giunta Com.le ogni cinque anni insieme alla delibera che stabilisce le tariffe.

4- in caso di concessioni perpetue con titolo (atto di concessione o versamento) o prive di titolo, la concessione si intende della durata di trenta anni dal decesso o dall'ultimo decesso se nel loculo sono presenti i resti mortali di più deceduti. Se i termini di durata come sopra computati sono scaduti la concessione può essere trasformata in concessione della durata di trenta anni, senza oneri

e senza possibilità di rinnovo alla nuova scadenza, a favore dei familiari parenti fino al secondo grado o conviventi del fondatore.

Art. 21 Deposito provvisorio

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Servizio cimiteriale, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie in apposito deposito comunale. Quando si deve provvedere a lavori di manutenzione, riparazione c/o ricostruzione di opere cimiteriali il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi 12 (dodici). Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di apposita tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, le frazioni di mese sono calcolate come mese intero. Qualora alla scadenza del periodo massimo di deposito non si è provveduto alla definitiva sistemazione dei feretri il Servizio cimiteriale, previa diffida agli interessati, ordina la rimozione d'ufficio. I feretri sono inumati nel campo per indecomposti e sono emessi, a nome del richiedente il deposito, i documenti fiscali a saldo del deposito provvisorio e delle operazioni cimiteriali svolte.

Art. 22 Tumulazioni provvisorie

Nel caso in cui in ogni singolo Cimitero non sia disponibile alcun tipo di sepoltura, la Giunta Comunale, mediante l'adozione di appositi atti può concedere la tumulazione provvisoria in loculi liberi, già concessi a viventi, per un periodo massimo di anni 2 entro i quali l'Amministrazione provvederà a porre in essere atti e procedure volti alla soluzione della problematica.

Nell'ipotesi in cui dovesse avvenire il decesso del titolare della concessione del loculo o di suo familiare avente titolo, la Giunta Comunale potrà procedere a nuova assegnazione di loculo con le caratteristiche di cui sopra, anche in cimitero diverso.

Il periodo dei 2 anni non sarà interrotto in caso di nuova assegnazione, ma terminerà alla data di scadenza già indicata dalla prima assegnazione

Cremazione cadaveri - conservazione -affidamento- dispersione delle ceneri

Art. 23 Cremazione cadaveri

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e della L.R.T. 29/2004 e succ. modif. ed è concessa nel rispetto dei principi e con le modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 24 Conservazione delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento -che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche -previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia dell'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.

In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono collocate dal personale cimiteriale nel cinerario comune o disperse nell'apposita area, previa emissione di provvedimento da parte del Servizio cimiteriale.

Art. 25 Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- tumulata in area cimiteriale in cellette ossario o cinerarie, in sepolcri o tombe di famiglia od in loculo, in presenza od assenza di feretro.
- consegnata al soggetto affidatario delle ceneri

Art. 26 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, avviene unicamente in area a ciò appositamente destinata all'interno del Cimitero indicato dal defunto se possibile, o in cinerario comune, in aree naturali a distanza di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi, o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire nei fiumi, in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva, in tutti i casi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, avente per fine statutario quello della cremazione dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi nazionali e regionali per quanto di competenza.

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 27 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le estumulazioni, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e si definiscono ordinarie. A richiesta degli aventi titolo possono essere eseguite estumulazioni straordinarie a 20 anni dalla tumulazione, previo accertamento dell'avvenuto processo di scheletrizzazione del cadavere per l'utilizzo da parte di parenti fino al secondo grado o conviventi al momento del decesso. Allo scadere della concessione può essere richiesto un unico rinnovo come indicato nell'art. 22.

In entrambi i casi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora il processo di scheletrizzazione non risulti completato si procede ai sensi dell'art. 31.

Su richiesta dei familiari potranno non essere effettuate esumazioni di deceduti da meno di trenta anni dal data del decesso nel caso di giovani che al momento del decesso erano di età inferiore ai 35 anni

Art. 28 Esumazioni straordinarie ed estumulazioni per traslazione

I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione decennale per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia. L'estumulazione per traslazione del feretro in altra sede è autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che, aperto il tumulo, il personale sanitario che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constati la perfetta tenuta del feretro o, se necessario, ordini "rifascio" della cassa.

Durante l'esumazione straordinaria è vietata la presenza di familiari o di altre persone, diverse dal personale comunale o di quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 29 Trattamenti consentiti in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie per la verifica della completa scheletrizzazione del cadavere.

In caso di incompleta scheletrizzazione del cadavere a seguito di esumazione ordinaria od estumulazione per accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, gli aventi titolo possono optare per uno dei seguenti trattamenti:

In caso di esumazione ordinaria il resto mortale inconsunto può:

- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- essere inumato in fossa in campo per indecomposti dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile previa obbligatoria addizione di sostanze biodegradanti;

In tutti i casi sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

(Nota 3. Sono aventi titolo i soggetti indicati negli articoli 74-75-76-77 Codice Civile

Art. 74 - Parentela - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite

Art. 75- Linee della parentela- Sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall'altra: in linea collaterale quelle che, pur avendo lo stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 - Computo dei gradi- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da ..del parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, ... escluso lo stipite

Art. 77 - Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, cito per alcuni effetti specialmente determinati.)

Per i resti mortali da reinumare è obbligatorio aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti aerobiche/non aerobiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati di mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione è stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- tre anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto sia prima che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.285/900, purché nel rispetto della legge n.130/2001. L'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzante la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, deve ottenere l'assenso degli aventi titolo, o in caso di loro disinteresse e/o irreperibilità, può autorizzarla dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. L'avviso per pubbliche affissioni deve contenere, in caso di esumazioni ordinarie, l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti (reinumazione o avvio a cremazione). Il disinteresse degli aventi titolo é da valere come assenso.

La cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune deve essere disposta dal Sindaco.

La cremazione di resti ossei è consentita quando siano consenzienti i familiari.

In questi casi non è necessaria la documentazione medica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o della distruzione e dispersione delle ceneri non autorizzata previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 30 Traslazioni nei Cimiteri comunali

Sono permesse, per una sola volta, le traslazioni di salme, di resti mortali o ceneri appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare, con ciò intendendo padre, madre, figlio, nipote, fratelli, sorelle, coniuge e/o convivente:

- a) dai Cimiteri comunali o da altri Cimiteri per sola riunificazione del nucleo familiare;
- b) nell'ambito dello stesso Cimitero, purché in loculi attigui e per sola ricongiunzione del nucleo familiare.

Le traslazioni di cadaveri provenienti da altri Cimiteri (non appartenenti al Comune di Cortona) può avvenire anche quando a Cortona siano residenti congiunti del defunto con vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il 2° grado od il coniuge e/o convivente.

Nel caso di più richieste per la stessa sepoltura hanno diritto alla concessione le salme di prima tumulazione rispetto alla traslazione. Per ricongiunzione del nucleo familiare fra persone conviventi e non legate dal vincolo matrimoniale la convivenza dovrà essere dimostrata con la presentazione del certificato storico di famiglia.

Art. 31 Deposito provvisorio di salme in loculi dei cimiteri.

Il deposito provvisorio è consentito, su richiesta scritta, solo a causa della limitata disponibilità di loculi nei cimiteri, durante il corso dei lavori di ampliamento del cimitero di tumulazione disposti dall'Amministrazione Comunale, e deve essere debitamente autorizzato dal Dirigente del Servizio cimiteriale per un tempo massimo di 36 mesi oltre data del decesso previo versamento di deposito cauzionale equivalente al canone accessorio relativo al manufatto prescelto.

Al momento della sistemazione definitiva della salma, si farà luogo al rimborso del deposito cauzionale, detratto della tariffa dovuta per il periodo di deposito provvisorio.

Qualora decorsi i termini, nessuno provvedesse alla sistemazione definitiva della salma, il Comune provvede all'incameramento dell'intero deposito cauzionale quale canone di concessione definitiva e la traslazione della salma potrà avvenire solo ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Art. 32 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, il responsabile del servizio di custodia, è tenuto a darne immediata comunicazione agli aventi titolo, che devono chiederne la restituzione. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.33 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 30 giorni. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Servizio Cimiteriale provvede a diffidarli tramite idonea comunicazione, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere

- restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi negli impianti cimiteriali. Il Servizio Cimiteriale può autorizzare a richiesta gli aventi diritto a reimpiegare i materiali o le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

Le opere che risultino fatiscenti, o vi sia disinteresse degli aventi titolo, per le quali sia necessario lo smaltimento nel caso in cui anche dopo diffida trascorsi i 15 giorni a disposizione non siano stati rimossi, il Servizio cimiteriale provvederà all'invio dei materiali opportunamente selezionati e separati per tipologia degli stessi a smaltimento/recupero con addebito d'ufficio agli aventi titolo che non abbiano ottemperato autonomamente.

Sepulture private

Art. 34 Sepulture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 19- 1° comma (con sola esclusione della lettera a). Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- 1) la natura della concessione e la sua identificazione
- 2) la durata
- 3) la persona o le persone o, nel caso di enti o collettività, gli organi del concessionario;
- 4) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- 5) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- 6) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- 7) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune o il gestore se il servizio cimiteriale è stato esternalizzato, conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti 'inter vivos' né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che sia conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare impiegare per esigenze del Cimitero. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Art. 35 Concessionario

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione è stato stipulato da un procuratore speciale, la cui